

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 10645	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: Pena sospesa				
<b>Quantum:</b> due mesi di reclusione.				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: Il Tribunale monocratico di Perugia, sezione distaccata di Foligno, del 7 maggio 2008, riconosce le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, condanna alla pena -sospesa alle condizioni di legge- di due mesi di reclusione.				
2° Grado: la Corte d'Appello di Perugia con sentenza del 1 dicembre 2009, conferma la decisione impugnata.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Utilizzando una pressa con i dispositivi di sicurezza disattivati, subiva un trauma da schiacciamento delle mani.
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

<p>I profili di colpa individuati sono rappresentati dalla violazione dei suoi doveri di vigilanza e di controllo del reale e costante rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza, nonché di intervento per impedire il formarsi ed il consolidarsi di sistemi lavorativi che mettevano a repentaglio l'incolumità degli operai. Doveri la cui violazione non potrebbe essere giustificata dalle dimensioni dell'azienda nè dal numero dei lavoratori impiegati posto che, attraverso una corretta organizzazione ed opportune disposizioni, l'imputato ben avrebbe potuto essere costantemente informato sui temi della sicurezza e del rispetto, da parte degli stessi lavoratori, delle relative norme. Nulla rileva il sostenere che il macchinario sul quale l'operaio infortunato lavorava era adeguato sotto il profilo della sicurezza, così come non rileva il richiamare la presenza nello stabilimento di numerosi cartelli che vietavano ai lavoratori interventi su organi in movimento. All'imputato si è fatto carico non dell'inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, nè dell'assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale.</p>
---

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

**Dispositivo:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**